

Il silenzio della legge. Potere, diritto e giustizia in *The Conspirator* di Robert Redford (2010)

Maurizio Manzin

*Università di Trento
Centro di ricerche sulla metodologia giuridica (CERMEG)*

Abstract: The Law Falls Silent. Power, Law and Justice in Robert Redford's *The Conspirator* (2010)

Redford's movie *The Conspirator* is inspired by the trial against those responsible for Lincoln's assassination (1865), including Mary Surratt who was the first woman to be sentenced to death in the USA. Some remarkable legal-philosophical issues involved by the film are discussed here. In Sect. 1 is summarized the historical event. In Sect. 2 is justified the interest in the film (i.e. the relationship between political power and justice in the "states of emergency"). In Sect. 3 are specified the features of the intertwining between Mary's human story and the current political conditions. In Sect. 4 is analyzed the social, political and judicial context of the trial. In Sect. 5 is mentioned the role of the XIV Amendment in the centralization process of US federal politics. In Sect. 6 are sketched some issues highlighted by the film: namely the primacy of strength, utility, abstractness, politics, justice.

Keywords: Conspiracy, Emergency, Civil War, Lincoln (Abraham), Terrorism.

Sommario: 1. La vicenda storica – 2. Il film – 3. Un doppio binario: la vicenda umana e quella politica – 4. Il silenzio delle leggi e i contesti del processo – 5. Spunti di filosofia giuridico-politica: il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America (1868) – 6. Il sipario si chiude.

1. La vicenda storica

Il Venerdì Santo del 14 aprile 1865 il Presidente Abraham Lincoln è sul palco del teatro Ford di Washington per assistere alla rappresentazione della commedia *Our American Cousin* di Tom Taylor. La *pièce* narra la vicenda farsesca di un americano dai modi spicci che, per motivi ereditari, si reca in Inghilterra dai suoi aristocratici parenti; la contrapposizione fra la rozzezza *yankee* e lo snobismo *british* è il registro su cui ha puntato l'autore per suscitare l'ilarità del pubblico. E Lincoln sta effettivamente ridendo, stando alle cronache postume, quando dal retro del palco spunta John Wilkes Booth – un affermato attore di teatro, conosciuto e apprezzato da Lincoln – che lo fredderà con un colpo di pistola alla testa.

Il rozzo patriottismo confederato di Booth e la sua congiura da osteria contro il colto Presidente unionista sono l'atto finale della crudelissima Guerra di Secessione americana: in una rapida e convulsa caccia all'uomo, i presunti cospiratori (salvo uno) saranno catturati e processati. Fra essi, la madre dello scampato, Mary Surratt, che diventerà la prima donna a subire la pena capitale nella storia giudiziaria degli Stati Uniti. Morirà impiccata il 7 luglio di quell'anno nel cortile del Washington Arsenal.

Mary era stata la proprietaria di una locanda a Clinton-Surrattsville, nel Maryland. Tutta la sua famiglia era di simpatie confederate e la locanda dava ricetto a sostenitori della causa e spie sudiste. Mary aveva poi acquistato una pensione a Washington: quello era il luogo in cui Booth aveva incontrato il figlio di Mary, John jr., con gli altri congiurati. Le due locande erano diventate luogo di riunioni e traffici d'armi, e forse punto di partenza per attentati. Non è dato sapere sino a che punto Mary fosse partecipe consapevole e attiva di queste attività sediziose (sediziose, quanto meno, dal punto di vista degli unionisti), ma è difficile credere che ne fosse all'oscuro. Entrambe le pensioni erano comunque, come si dice, "attenzionate" dalle autorità nordiste (il Maryland era uno stato in parte ostile all'Unione) e – dopo l'attentato a Lincoln e le prime dichiarazioni testimoniali – i loro frequentatori furono rapidamente rintracciati e arrestati. John jr., come detto, riuscì invece a far perdere le sue tracce.

A questo punto si apre il procedimento per cospirazione (*conspiracy*) a carico di Mary, dedotta nel frattempo all'Old Capital Prison della capitale, e degli altri sette imputati. Non si tratta, tuttavia, di un processo penale celebrato secondo il rito ordinario, ossia in un tribunale civile, perché il neo-Presidente Andrew Johnson, egli stesso scampato all'attentato, ha deciso, per bocca del procuratore generale, di radicarlo avanti un tribunale militare, accampando il fatto che il reato era di natura legata all'interesse nazionale e che nel *District of Columbia* vigeva, al momento della commissione, la legge marziale. Va da sé che questa decisione ridurrà in misura drastica le garanzie processuali degli imputati – e di Mary fra questi.

La difesa della donna fu disposta d'ufficio, assegnandola al senatore Reverdy Johnson e da lui, in seguito, affidata a un ex-ufficiale dell'esercito unionista: Frederick Aiken, rimasto ferito nella guerra contro i confederati e "honorably discharged" (congedato con onore), il quale, dopo il suo periodo di servizio, aveva iniziato la professione forense aprendo uno studio legale a Washington.

Il processo durerà quasi due mesi, escutendo moltissimi testimoni, e al patibolo saliranno infine, oltre a Mary, altri tre imputati. Per la donna sarà chiesta dai giudici militari (cinque su sette) la grazia al Presidente Johnson, nella generale convinzione che sarebbe stata accolta, ma Johnson negherà di aver mai ricevuto la petizione (nonostante un'autorevole testimonianza contraria), e firmerà l'ordine di esecuzione.

La sentenza sarà eseguita a brevissima distanza dalla conclusione del processo, dopo un ulteriore tentativo di ottenere clemenza da parte della figlia

Anna¹ e da Aiken, che aveva invocato l'*habeas corpus*. Entrambi i tentativi furono respinti con fermezza da Johnson.

2. Il film

Il *legal movie* di Robert Redford, ispirato alla tragica fine di Mary Surratt, appare nel 2010 in un'America ancora scossa dall'attentato alle Torri Gemelle, dalle misure anti-terrorismo del *Patriot Act* e dalla discussa istituzione del campo di detenzione di Guantánamo².

Nella vicenda di Mary, la “cospiratrice” (da cui il titolo: *The Conspirator*), vi sono in effetti tutti gli ingredienti per attirare l'attenzione del regista e dei suoi autori: un episodio cruciale della storia americana (l'attentato a Lincoln); un processo in cui si mostra il duro volto del potere e della vendetta di stato; la dimensione intimistica e affettiva di una madre che cerca di proteggere suo figlio fino all'estremo sacrificio; la forma inflessibile dell'autorità (legittima) che prevale sulla sostanza della giustizia e dei sentimenti; la dialettica colpevolista/innocentista che caratterizza il personaggio principale – l'avvocato Aiken (l'attore James McAvoy, nel film) – che gli autori della pellicola descrivono come un nordista entusiasta; l'interrogativo finale sull'effettiva colpevolezza della donna.

Su quest'ultimo aspetto insiste particolarmente la trama del film, durante il quale assistiamo a un mutamento progressivo della condotta di Aiken: inizialmente alquanto inesperto del mestiere e sostanzialmente convinto tanto dell'inutilità dell'incarico (ritenendo l'esito scontato), quanto delle responsabilità dell'imputata; poi via via più scaltrito e sempre più risoluto nel difendere le ragioni di Mary e la sua estraneità alla congiura; da ultimo promotore disperato della richiesta di *habeas corpus* in favore della malcapitata (nella realtà storica, dopo il fallimento della sua difesa, Aiken lascerà lo studio legale per tornare al giornalismo, impiegandosi al neonato *Washington Post* come cronista cittadino).

Abbiamo dunque un ‘buono’ (Mary che difende la sua famiglia); un ‘cattivo’ (il potere in cerca di vendetta e i suoi rappresentanti istituzionali: Vicepresidente dell'Unione, Procuratore Generale, Ministro della Guerra, magistrati); un ‘redento’ (l'avvocato, che vincerà i suoi pregiudizi); più qualche altro personaggio di rilievo emotivo (il saggio senatore del Maryland, Reverdy Johnson; la pietosa Anna, figlia di Mary), con sullo sfondo l'enigmatica figura del figlio John jr., secondo una sperimentata ricetta cara alla filmografia d'oltreoceano (anche se il finale, in questo caso, è tutt'altro che *sweet*).

Il film ha una costruzione asciutta e, per così dire, ‘europea’: piuttosto lento per gli standard americani, con una torsione insistita sulla figura di Aiken (di cui

¹ Elizabeth Susanna, detta “Anna” (1843-1904).

² Cfr. in prop. *inter multis* J.A.E. Vervaele, “La legislazione anti-terrorismo negli Stati Uniti: *inter arma silent leges?*”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 48 (2005), n. 2, pp. 739-779 (<https://dSPACE.library.uu.nl/handle/1874/217092>).

storicamente si sa, invero, assai poco – compreso il fatto che fosse un fervente unionista)³. Dal punto di vista del botteghino il film si rivelerà un *flop* e neppure la critica si dimostrerà troppo generosa, fatte salve le lodi per le lusinghiere prestazioni attoriali. Redford, come regista, non ha evidentemente convinto i più con questa sua opera. Ma la pellicola è nondimeno interessante, e a parere di chi scrive vale la pena di essere vista, tanto per l'episodio che descrive (il processo e la condanna a morte della prima donna nella storia degli Stati Uniti, come complemento al tragico assassinio di Lincoln e alla fine della guerra civile americana), quanto per i risvolti di *law-and-film* come genere affine alla materia di diritto e letteratura⁴, dei quali tra poco diremo.

3. Un doppio binario: la vicenda umana e quella politica

In *The Conspirator* s'intrecciano due vicende di diverso spessore: la prima, legata alla travagliata figura di Mary, giocata soprattutto sul registro del *pathos*; la seconda, legata al processo e a una giustizia 'militarizzata' e fortemente condizionata dalla ragion di stato, dove prevale il registro dell'*ethos*. A legare il tutto, la debolezza drammatica del *logos* con cui Aiken cerca di spostare il peso sulla bilancia del giudizio in favore della donna. Le sue strategie difensive da avvocato alle prime armi cozzeranno contro l'ostinazione dei fatti esibiti dai testimoni chiave, rivelando sullo sfondo la resa dei sentimenti personali (e forse della stessa giustizia) al cospetto della Gorgona degli interessi politici: un tema aratissimo dalla filmografia *liberal* nordamericana, di cui Redford è certamente un interprete, ancorché moderato – direi delicato – nei toni e nei contenuti.

La vicenda umana di Mary può essere riguardata attraverso il prisma di quattro ordini di rapporto: il rapporto con la famiglia di provenienza, quello con il marito, quello con il figlio e quello con Dio.

Mary Elizabeth n. Jenkins è una convertita. Cresciuta in un collegio di suore, diventa una cattolica fervente e abbandona la fede protestante dei suoi genitori (non

³ In realtà la fedeltà unionista del Frederick A. Aiken 'storico' (1832-1878) è stata messa in dubbio, insinuando possibili simpatie per la causa del sud, sia per il suo appoggio al candidato alla vicepresidenza John C. Breckinridge nelle elezioni del 1860 (Breckinridge diventerà un generale dell'esercito confederato), sia per una lettera inviata a Jefferson Davis, presidente della Confederazione, in cui prospettava una sua possibile collaborazione. Di fatto, Aiken si arruolò con gli unionisti e ricevette una nota di merito dal generale Winfield S. Hancock, rimanendo ferito in combattimento e raggiungendo il grado di colonnello.

⁴ Per una panoramica introduttiva in lingua inglese cfr. S. Greenfeld, G. Osborn, P. Robson, *Film and the Law: The Cinema of Justice*, Hart, Oxford, 2010; O. Kamir, "Why 'Law-and-Film' and What Does It Actually Mean? A Perspective", in *Continuum. Journal of Media and Cultural Studies*, 19 (2005), n. 2, pp. 255-278 (<https://www.oritkamir.org/wp-content/uploads/2016/08/Why-Law-and-Film-2005.pdf>); D.A. Black, *Law in Film. Resonance and Representation*, University of Illinois Press, Urbana, 1999. In lingua italiana v. rec. O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Giappichelli, Torino, 2020.

si sa quanto devoti). L'attaccamento alla religione sarà sino alla fine un segno caratteristico del suo comportamento (come la scena *post factum* del film, probabilmente immaginaria, sottolinea)⁵. Il suo stesso matrimonio è celebrato solo dopo aver ottenuto la conversione del futuro marito, John. Mary ha così rotto con il suo passato; ma il suo presente familiare sarà doloroso, perché John non smetterà mai il vizio del bere e l'abitudine a contrarre debiti, creando continue difficoltà alla famiglia (Mary avrà tre figli: Isaac, Anna e John jr.). Quando, allo scoppio della Guerra di Secessione, Isaac si arruola nell'esercito confederato, John jr. cercherà di aiutare la madre a far quadrare il bilancio familiare, rimanendo presso di lei e intestandole l'eredità. Il sentimento che lega i due non ha la medesima natura: in John jr. prevale l'indole patriottica (egli non cesserà di agire segretamente contro l'Unione), in Mary l'afflato religioso e la pietà.

La vicenda politica riguarda il contesto storico del processo. Si tratta, in effetti, di un processo dei vincitori contro i vinti, organizzato secondo il codice penale militare in una situazione, diremmo oggi, "d'emergenza". Come si accennava in precedenza, il film è concepito nell'America del *Patriot Act* e di Guantánamo, e la filigrana 'garantista' è sin troppo evidente. In ogni momento della narrazione aleggia l'interrogativo: sino a che punto è conforme a giustizia sospendere le garanzie costituzionali in casi considerati d'eccezione? La domanda è ovviamente, per Redford, retorica: come sostiene il senatore Reverdy Johnson di fronte ai giudici nella fase iniziale del procedimento, quella che dovrebbe essere l'eccezione – la guerra – è stata combattuta, versando tanto sangue, proprio per difendere una società che crede in quelle garanzie. Sospenderle, significherebbe invertire l'equazione vincitori-buoni e vinti-cattivi.

Il rapporto patologico tra politica (intesa come sistema di potere)⁶ e diritto, che caratterizza tanti *legal movie*, è qui declinato con tatto. Le istituzioni democratiche vogliono una soluzione veloce ed esemplare – da cui la corte marziale – ma l'azione criminale dei cospiratori rimane tale. L'uccisione proditoria di Lincoln e i suoi balordi esecutori non sono mai ammantati di idealismo politico (ancorché Redford sia stato accusato, dopo l'uscita del film, di indulgenze pro-confederati); in nessun momento l'esecuzione per l'atto e la grandezza di Lincoln sono messi in discussione. E il messaggio che campeggia prima dei titoli di coda (in cui si ricorda come, con una sentenza successiva, la Corte Suprema federale esclude la possibilità di processare i civili in tribunali militari) rivela l'intendimento di Redford: denunciare un episodio in cui la difesa dei diritti individuali è

⁵ Ormai ex-avvocato, Aiken visita in carcere il figlio di Mary, John jr., finalmente catturato (sarà poi assolto – ironia della sorte – per insufficienza di prove). Deve portargli il rosario che la madre aveva tenuto con sé sino agli ultimi momenti della sua esistenza terrena. Ma John jr. decide di restituirlo ad Aiken, come colui che ha maggior titolo per conservarlo.

⁶ Atteso che "el poder *no es* la política. Puede ser, a veces, *instrumento* de la política y ejercitarse – cuando es necesario– según los criterios de ésta, pero es extraño a la misma" (M. Ayuso, *¿El pueblo contra el Estado? Las tensiones entre las formas de gobierno y el Estado*, Marcial Pons, Madrid, 2022, p. 86, cs. ns.).

gravemente venuta meno, ammonire sul rischio imminente delle “emergenze” per la democrazia.

La preoccupazione di Redford è sin troppo evidente: evitare che l'emergenza, anche quando il pericolo sia reale, favorisca il prevalere della forza sulla giustizia. Un rischio che corrono le democrazie sin dal loro primo apparire, come rivela l'episodio degli Ateniesi e dei Meli narrato da Tucidide, in cui gli ambasciatori della democratica Atene spiegarono agl'indifesi abitanti di Melo che la giustizia si esercita *solo* quando vi sia equilibrio di forze, mentre nel caso di sproporzione è necessario che vinca il più forte⁷. La giustizia come un lusso, insomma. Un lusso che, in tempi calamitosi, non ci si può concedere – come sostiene, nel film e nella realtà, il Ministro della Guerra Edwin McMasters Stanton, con la sua citazione lapidaria: *silent leges inter arma*, triste suggello alla fine di Mary Surratt.

4. Il silenzio delle leggi e i contesti del processo

Così Cicerone⁸:

Silent enim leges inter arma; nec se exspectari iubent, cum ei qui exspectare velit, ante iniusta poena luenda sit, quam iusta repetenda. Etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa vetat; ut, cum causa non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus non minis occidendi causa habuisset telum iudicaretur. Quapropter hoc maneat in causa, iudices, non enim dubito quin probaturus sim vobis defensionem meam, si id meminieritis quod oblivisci non potestis, insidiatorem iure interfici posse.

Il dubitativo che scorgiamo in filigrana nella narrazione di Redford è, come abbiamo già notato, del tutto evidente: siamo davvero certi che il silenzio delle leggi trattenga la giustizia, quando il contesto del giudizio è segnato da una situazione di forza maggiore? Siamo davvero certi che sarebbe, alla fin fine, ingiusto applicare

⁷ Tucidide, *La guerra del Peloponneso*, a cura di L. Canfora, Einaudi, Torino, 1997, pp. 753-769.

⁸ M.T. Cicerone, *Pro Milone*, IV, 11. Ecco il testo reso in italiano: “Le leggi, infatti, tacciono in mezzo alle armi e non prescrivono di affidarsi a loro, perché chi decidesse in tal senso dovrebbe comunque subire una pena immeritata prima di avere giustizia. Se vogliamo, c'è una legge che tutela la legittima difesa: essa, nella sua ocolutezza, seppure implicitamente, non proibisce di uccidere un uomo, ma vieta che si vada in giro armati con l'intenzione di uccidere. E dunque, quando si indaga sulle cause e non sull'arma del delitto, chi ha usato un'arma solo per difendersi, non deve essere imputato di avere avuto con sé l'arma con l'intenzione di uccidere. Perciò, giudici, vorrei che questa mia riflessione restasse un punto fermo nel corso del dibattito; infatti, sono sicuro di convincervi con le mie parole di difesa, a patto che teniate sempre presente un dato che non si può dimenticare: si può legittimamente uccidere chi tende insidie” (tr. it. da www.progettovidio.it).

le leggi ordinarie – evidentemente repute consone solo alle situazioni ‘normali’ (come la pace) – ad una situazione eccezionale (come lo stato di guerra)⁹?

La sospensione dei diritti costituzionali in situazioni particolari (non è lontana da noi l’epoca della pandemia da Covid-19)¹⁰ è per certo un nervo scoperto dei regimi democratici, quando occorra bilanciare la sicurezza con la libertà. Il caso della minaccia terroristica era sotto gli occhi di Redford, lo abbiamo detto. Il processo narrato nel film affronta la questione all’intersezione di due contesti: uno esterno e uno interno al procedimento. Il primo, quello eso-processuale, risente specialmente delle tensioni fra ambienti e *milieu* simpatetici con la causa del sud (non solo per la questione dell’abolizione della schiavitù), com’erano largamente quelli del Maryland (e dunque dei congiurati), e una “normalizzazione” astiosa reclamata dagli Unionisti a seguito della vittoria sul campo. Ad alzare il livello di queste tensioni contribuì platealmente l’efferata uccisione di Lincoln, il quale avrebbe forse avuto la capacità – e certamente l’autorevolezza – per attenuare le asperità del dopoguerra e favorire la pacificazione fra vincitori e sconfitti. In questa temperie matura l’idea di avocare il giudizio ai militari (incluso fra essi lo stesso Aiken, scelto dal consigliere legale di Mary, il senatore Johnson, proprio per questo motivo) e anteporre la *raison d’état* alla minuziosa ricerca della verità.

L’altro contesto, quello endo-processuale, è marcato da alcune linee che ne segneranno l’esito. Innanzitutto la natura del rito, che elude le tutele assicurate agli imputati in sede ordinaria, limitando in questo modo l’accesso a un dibattimento in cui la parità dei ruoli e la loro equidistanza dal decisore possa facilitare la definizione delle questioni in diritto e in fatto. L’accertamento della verità processuale passerà così in secondo piano, tanto per i giudici quanto per il pubblico accusatore (e naturalmente per la stessa imputata, il cui scopo primario non è quello di dimostrare la sua innocenza, quanto piuttosto di proteggere il figlio John jr. dalla cattura); l’unico che sembra interessarsene è Aiken, l’avvocato. Da questo punto di vista, a ben guardare, non sarà tanto Mary a uscire sconfitta dalla vicenda, ma lui. L’elemento oggettivo di reato – la condotta di Mary – e il suo rapporto di causalità con l’evento naturalistico – l’assassinio del Presidente – sono deliberatamente lasciati dal regista in secondo piano. Maggiormente gli preme porre in rilievo il *coté* umano e quello politico, per comprendere come le ‘armi’ abbiano silenziato le leggi

⁹ È nota la titubanza della legislazione italiana al riguardo, come hanno messo in luce le missioni internazionali cosiddette “di pace” che hanno impegnato i nostri contingenti nell’ultimo quarantennio. Ad esse, in buona sostanza, è stata negata l’applicazione del codice penale militare di guerra, giudicando, evidentemente, le condizioni belliche di *peace keeping* non sufficientemente “straordinarie”. Curioso, al confronto, che la pandemia da Covid-19 sia stata, invece, ritenuta tale (v. al riguardo la nota seguente).

¹⁰ Sull’argomento sia concesso il rimando a M. Manzin, “*Salus omnia vincit*. Come immunizzarsi dal diritto”, in C. Lottieri (a cura di), *Leviatano sanitario e crisi del diritto. Cultura, società e istituzioni al tempo del Covid-19*, Giometti & Antonello, Macerata, 2022, pp. 33-47 e Id., “Le narrazioni della pandemia. Comunicazione giuridica e regolamentazione dell’emergenza: il caso italiano”, in *TCSR – Teoria e critica della regolazione sociale*, (2022), n. 1, pp. 7-30 (<https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/tcsr/article/view/2491/1982>).

(*silent leges*), e con quali risultati, sul piano individuale delle persone e degli affetti. In questo senso, il *movie* è meno *legal* di quanto ci si potrebbe aspettare, poiché le dinamiche processuali (la *cross examination*, ad esempio) non sono enfatizzate come in altri film del genere giudiziario. A noi, tuttavia – poiché questo è anche lo stimolo che proviene dalla materia di *law-and-film* –, non spiaceranno alcune brevi considerazioni di tenore giuridico sulla vicenda.

L'azione tipica contemplata nel capo d'imputazione è quella della "cospirazione politica mediante accordo", a noi nota a mente dell'art. 304 cod. pen. ("delitti contro la personalità dello stato"), dove la pena da applicare è prevista in misura inferiore alla metà della pena a cui il delitto si riferisce (omicidio, nel nostro caso) ed è maggiorata per i "promotori"¹¹. Diversamente, nell'ordinamento statunitense, la disposizione 923. 18 USC §371 ("conspiracy to commit offense or to defraud United States") prevede che la pena sia identica per tutti, evitando d'introdurre distinzioni sanzionatorie in relazione al ruolo: promotori, complici, esecutori materiali sono assoggettati alla medesima punizione (nel nostro caso, la pena capitale eseguita mediante impiccagione). Anche al tempo del processo contro Mary e gli altri la *conspiracy conviction*, come regolata dalle decisioni del Congresso¹², richiedeva (a) la prova che gli imputati avessero effettivamente cospirato per commettere il crimine, e (b) che il crimine fosse stato commesso da uno dei cospiratori: *quale* di essi era irrilevante per l'irrogazione e non impegnava il *prosecutor* nelle sue indagini. La *ratio* della disposizione è evidentemente tutta politica, dal momento che accomuna le distinte responsabilità individuali sulla base della gravità del reato: uccidere il Presidente degli Stati Uniti non è semplicemente uccidere una persona fisica, ma attentare alla sicurezza di un'intera nazione. Il "microindividuo" – per dirla à la Hobbes – cede in questo frangente al "macroindividuo" (lo stato).

Questo fu, in poche parole, il meccanismo politico-giudiziario che stritolò la povera Mary.

5. Spunti di filosofia giuridico-politica: il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America (1868)

Il torreggiare degli interessi dell'Unione sulla sorte della presunta cospiratrice corrisponde, sul piano della teoria giuridico-politica, all'affermazione della supremazia del pubblico sul privato, secondo gli sviluppi dell'assolutismo politico e dell'illuminismo. Se, come appena detto, il "macroantropo" statuale può limitare

¹¹ Mary e gli altri imputati non avevano, in effetti, costituito una vera e propria "associazione", talché il 305 cod. pen. non si applicherebbe.

¹² Non è casuale che la *conspiracy* sia stata regolata da *statutes* federali soprattutto nel periodo della Guerra di Secessione e immediatamente successivo, fra il 1861 e il 1867. Gran parte di queste decisioni è poi confluita nello *US Code*. Cfr. in prop. C. Doyle, *Federal Conspiracy Law: A Brief Overview*, Congressional Research Service (<https://sgp.fas.org/crs/misc/R41223.pdf>).

l'autonomia individuale in base a un'emergenza da esso stesso concepita come tale¹³, ciò accade perché il concetto di comunità politica è stato ridotto a “somma d'individui” e giustificato contrattualisticamente, giusti gli esiti della scuola moderna del diritto naturale¹⁴. Soggiacente ad essa, la nozione di “individuo” costruita con le categorie teologiche del luteranesimo, politiche di Hobbes, filosofiche di Cartesio, morali di Kant. Attraverso queste categorie, il concetto medievale di “bene comune” si trasforma in quello di “interesse pubblico” e, infine, “dello stato”. Un processo teorico in cui si annida un'aporia fondamentale, già messa in luce magistralmente da Francesco Gentile¹⁵, per la quale gli individui “allo stato di natura” contrattano l'attribuzione del monopolio della forza a un sovrano per liberarsi dai pericoli del suo uso (e abuso) individuale. “Libertà *da*” in cambio di sicurezza, insomma¹⁶. Ed esercizio della forza che transita dal potere/volere dei singoli a quello dello stato, rimanendo così l'elemento base dell'organizzazione politica.

Ora, tanto la Dichiarazione d'Indipendenza (1776) quanto la Costituzione degli Stati Uniti d'America (1788) sono notoriamente tributarie del pensiero di Locke, ossia del liberalismo, il quale si spese esattamente per evitare i soprusi dello stato nei confronti dei privati, limitandone e separandone i poteri mediante il *rule of law*. Se questa formula riesca effettivamente ad eliminare, o almeno attenuare, le conseguenze dell'aporia individualistica, non sarà qui oggetto di discussione¹⁷. Ciò che interessa in questa sede, con riferimento ai fatti resi cinematograficamente dalla pellicola di Redford, è l'oscillazione che i principi liberali e federativi di Locke subiscono nel passaggio costituzionale che si svolge a cavaliere del periodo secessionista, che culminerà con la promulgazione del XIV Emendamento della

¹³ Sul valore politico dell'“eccezione” il rimando d'obbligo è a C. Schmitt, *La dittatura*, Settimo Sigillo, Roma, 2006 (ed. orig. 1921); più recentemente G. Agamben, *Stato di eccezione. Homo Sacer, II, I*, Bollati Boringhieri, Milano, 2003.

¹⁴ Ci limitiamo in questa sede a segnalare i fondamentali contributi di F. Todescan, *Etiam si daremus. Studi sinfonici sul diritto naturale*, Cedam, Padova, 2003; Id., *Auctoritas non veritas facit legem. Variazioni sinfoniche su giusnaturalismo e volontarismo giuridico*, I e II, Cedam, Milano, 2023 (entrambi i volumi sono editi a cura di M. Ferronato, F. Berti e C. Ciscato).

¹⁵ Esemplarmente, ma non unicamente, nel suo F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Cedam, Padova, 1984 (l'argomento è ripreso, da ultimo, nel capitolo 4.5 dell'opera postuma: F. Gentile, *Filosofia del diritto. Lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, ESI, Napoli, 2017).

¹⁶ Sulla differenza fra questo concetto politico di libertà e quello più ampio e originario di “verità *per*” mi sia consentito di segnalare *sicut minimum* M. Manzin, “Libertà e liberazione: due paradigmi a confronto”, in G. Maniaci, G. Pino, A. Schiavello (a cura di), *Differenza culturale e minoranze nello spazio pubblico europeo*, Duepunti, Palermo, 2007, pp. 135-147 (anche in versione online: http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2006_n6/index.htm).

¹⁷ Nel merito v. la serrata critica di C. Lottieri, *Credere nello stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a Wikileaks*, Rubbettino, Soveria M., 2011 e Id., *Liberale e non. Percorsi di storia del pensiero politico*, La Scuola SEI, Brescia-Torino, 2013.

Costituzione degli Stati Uniti, proposto nel 1866 e ratificato nel 1868. Come è stato osservato, specialmente in relazione alla prima sezione della novella¹⁸,

con il XIV Emendamento si fa strada (certo, assai lentamente) anche in America una visione del federalismo incentrato sull'attività di un governo che ormai viene chiamato "centrale" e che è in potenziale guerra con quelli "periferici" per difendere tutti i suoi cittadini. Una visione ormai in piena sintonia con quella dei giuristi europei, secondo i quali, ovviamente, il federalismo altro non sarebbe che una semplice riarticolazione dei poteri dello Stato al proprio interno¹⁹.

Questa spinta verso la centralizzazione del potere, che caratterizza gli sviluppi della politica interna statunitense nel corso di tutto il XIX secolo (*a fortiori* durante e dopo la *Civil War*), contrasta in ampia misura con le origini confederative di quella nazione che, *pour cause*, aveva scelto la sua denominazione al plurale (*gli* Stati Uniti d'America), come lapidariamente si evince anche dal celebre esordio della sua Costituzione: "*We, the People...*". Nel XIV Emendamento l'assorbimento della pluralità, con le sue connesse autonomie, nell'unità federale si palesa come un orientamento finalizzato a (e giustificato da) una più efficace tutela dei diritti individuali²⁰ e, assieme a questi, dell'interesse nazionale sovra-statuale. Efficacia, ossia *forza*.

Questa visione della politica come amministrazione monocratica della forza, che si suole far risalire a Machiavelli, ma che il succitato dialogo fra gli ambasciatori di Atene e i Meli mostra come originaria (e potremmo spingerci oltre, magari ricordando l'apologo dello sparviero e dell'usignolo narrata da Esiodo)²¹, per la quale una nazione a governo centralizzato – meglio ancora se dotata di monopolio legislativo statale – è più forte di un *collage* di giurisdizioni, sta alla base della nascita degli stati-nazione dopo i trattati di Westfalia (1648), ossia dell'Europa così come la conosciamo. Essa è stata anche – *per oppositum*, e paradossalmente – la causa remota della nascita degli Stati Uniti, i cui Padri

¹⁸ Così il testo della 1st Section: "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws."

¹⁹ L. M. Bassani, "Stato e costituzione: il federalismo autentico di John C. Calhoun (1782-1850)", in *Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali*, 4 (2015), n. 1, pp. 291-318: 296 (<https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/421004/650253/Calhoun-LMB-2015.pdf>).

²⁰ "No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws." (Amdt 14. S1).

²¹ Cfr. Esiodo, E. Romagnoli (a cura di), "Le opere e i giorni", in Esiodo, *I poemi*, Zanichelli, Bologna, 1929, pp. 1-39, p. 14 ([https://it.wikisource.org/wiki/Le_opere_e_i_giorni_\(Esiodo_-_Romagnoli\)/La_Giustizia](https://it.wikisource.org/wiki/Le_opere_e_i_giorni_(Esiodo_-_Romagnoli)/La_Giustizia)).

fondatori ripararono oltreoceano proprio per affrancarsi dal volontarismo delle nazioni di provenienza in materia religiosa. Questo fatto spiega le resistenze di una parte considerevole della popolazione americana – allora come oggi – alle politiche centralizzatrici di Washington, e spiega anche il precipitare della situazione verso la secessione, nel decennio che precedette la guerra civile. Molti stati del sud, a vocazione agricola, in particolare con l’elezione di Lincoln, videro nella proposta di abolire la schiavitù un’imposizione motivata dalla forza industriale e finanziaria acquisita del nord, e perciò si ribellarono.

Il ‘sisma’ che conseguì al sommovimento e alla frizione di queste ‘placche continentali’ interne al sistema politico statunitense nella prima metà dell’Ottocento, spiega la situazione in cui venne a trovarsi Mary Surratt e la natura del procedimento a suo carico: un’affermazione di forza “unionista” (ossia federale) che il nord vincitore non rinuncia a esercitare sugli sconfitti “confederali” del sud, cortocircuitando la tesi per la quale l’intervento era finalizzato all’*enforcement* delle libertà individuali (come enuncia il XIV Emendamento).

6. Il sipario si chiude

Torniamo alla vicenda. Siamo ormai alla fine: è la mattina del 7 luglio 1865, la richiesta dell’*habeas corpus* è stata appena respinta dal Presidente Johnson. I quattro prigionieri sono condotti nel cortile dell’Arsenal, dove viene letto l’ordine d’esecuzione. Mary ha un attimo di debolezza, si piega sulle gambe, il sacerdote e i soldati la sorreggono; i condannati salgono sul patibolo e sono fatti sedere su degli sgabelli. Mary quasi vi si affloscia. I soldati legano loro i polsi e le caviglie con delle strisce di tessuto; Mary si lamenta che hanno stretto troppo: sarà per poco, le dicono. Uno dei congiurati, come il Buon Ladrone, implora di non uccidere Mary: ella è innocente, non deve morire. A tutti viene infilato una specie di sacco di tela bianca sulla testa, affinché non vedano. I soldati mettono i condannati in posizione, e Mary si rivolge a chi si sta occupando di lei: *Non farmi cadere, per favore* – supplica. Passano pochi secondi e il comandante del plotone d’esecuzione dà l’ordine stabilito: le botole si spalancano, e gli sventurati penzolano improvvisamente nel vuoto. A Mary sono stati fatti solo cinque nodi sul cappio, invece dei regolari sette, perché il boia era certo, come la gran parte dei magistrati, che sarebbe stata graziata. Moriranno tutti *quasi* subito: Mary e il suo vicino avranno qualche sussulto, gli altri due ci metteranno ancora cinque minuti. Per sicurezza, li lasceranno appesi mezz’ora, prima di scioglierli dal cappio – Mary per ultima. Quando fu liberata dalla corda, il suo capo si piegò in avanti e un soldato scherzò: *Guarda che bell’inchino!* L’Ufficiale accanto gli fece un rimprovero.

Cala il sipario sulla vicenda umana di Mary “la cospiratrice”, e mentre scorrono i titoli di coda affiorano alcune domande.

– Ha vinto la *forza*? Il Presidente negò la grazia, a conclusione di un giudizio in cui l’avvocato Aiken non aveva potuto esercitare il suo mandato secondo le regole del *due process*, celebrato per di più al cospetto di una corte *instrumentum*

regni. Lo sparviero di Esiodo, stavolta, aveva scelto di cibarsi del piccolo usignolo (d'altra parte, anche gli Ateniesi sterminarono i Meli). È la 'legge' del più forte, e il più forte è sempre il Leviatano: Washington, in questo caso. Ma – si dirà – Washington non era la capitale di uno stato assolutista, come quello immaginato dall'autore del *Leviathan* – ed è vero. L'Unione *era* una democrazia: una democrazia ottocentesca, con un suffragio 'universale' ancora limitato ai maschi bianchi di età superiore ai ventuno anni²², con in più il filtro dei grandi elettori (Lincoln vinse nel 1860 con 180 voti su 303), ma tecnicamente una democrazia, nel senso in cui modernamente viene intesa. Il regista di *The Conspirator* (notoriamente *democrat*) non mostra nel film alcuna esitazione su ciò: il suo messaggio riguarda piuttosto le storture del sistema, secondo una linea caratteristica della filmografia americana (occorre ricordare che Redford era stato il co-protagonista di *All the President's Men* di Alan Pakula nel 1976?). L'esercizio del potere, nella filosofia politica lockiana che ispira le carte fondamentali degli Stati Uniti, comporta una continua azione riequilibratrice per assicurare il necessario *trust and consent*. Nel nostro caso, un esecutivo impegnato a conseguire la vittoria militare avrebbe dovuto astenersi, o almeno limitarsi, dall'interferire *extra ordinem* con la funzione giudiziaria, essendo la sconfitta una misura già in qualche modo afflittiva per gli imputati. Il trattamento 'militarizzato' non era strettamente richiesto, non aggiungeva nulla alla possibilità di accertare la verità processuale (semmai la diminuiva), e dava l'impressione di un atto di forza piuttosto che di giustizia.

– Ha vinto l'*utile*? La condanna di Mary, una madre fervorosa piuttosto che una *pasionaria* della ribellione sudista, non ha credibilmente rafforzato né l'immagine di una nazione quale quella vagheggiata da Lincoln, né la sua legittimità morale in ordine ai principi costituzionali di eguaglianza sbandierati dal governo del nord come ragione principale della sua entrata in guerra. Quale utilità, e su quale piano, poteva mai arrecare l'aver appeso una donna a cinque nodi di corda? Probabilmente avrebbe giovato di più un atteggiamento di clemenza.

– Ha vinto l'*astratto*? Questa domanda fa riferimento alla tendenza implicita nella formazione del pensiero moderno verso l'astrazione delle "istituzioni" e degli "ordinamenti" rispetto alla concretezza delle giurisdizioni su base consuetudinaria e dei "corpi intermedi"²³. La sovranità impersonale dello stato e della sua simbolica secolarizzata rivelano, nel processo alla "conspiratrice", una sproporzione palese tra le idee-ideologie e le persone, secondo una dinamica che si spingerà sino alla (mostruosa) patologia dei totalitarismi del XX secolo. Qualcosa di radicalmente alieno dal temperamento 'pratico' dell'americano medio.

– Ha vinto la *politica*? Così potrebbe forse apparire, per la decisiva preponderanza della ragion di stato. Ma di che politica si tratta? Non certamente

²² Cfr. F. Clementi, "La perdurante sfida del diritto di voto negli Stati Uniti", in *Nomos. Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, (2022), n. 2, pp. 1-23 (<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/rivista/>).

²³ Cfr. esemplarmente sull'argomento P. Grossi, *Oltre la legalità*, Laterza, Roma-Bari, 2020 e F. Gentile, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2005.

quella della *cura* delle persone e della ricerca del bene comune, quanto piuttosto di una tecnica di controllo sociale operata mediante l'effettività. Una politica fatta di *calcolo* piuttosto che di *prudentia* (una tecnica, appunto), che dilata o comprime le libertà secondo un disegno *a priori*. Nulla a che vedere con quella "regia arte del tessere" che contempera il particolare con l'universale²⁴.

– Ha vinto la *giustizia*? Se l'imperativo è quello del *silent leges inter arma*, allora le armi sono più forti del diritto, anche quando esse s'identifichino con la forma del diritto positivo (qui, le norme sulla legge marziale). Il processo di Mary poggia su un'interpretazione formalmente valida, ma sostanzialmente ingiusta, delle disposizioni. E i protagonisti lo sanno bene, nel momento in cui ammettono (e alcuni addirittura invocano) il "silenzio della legge": si applica quella che è pur sempre una norma – la regola del processo in corte marziale – ma non la si considera veramente *legge*. La norma parla, ma la legge tace.

Ciò che rimane, al postutto, è un rosario che ciondola dalle mani di Aiken.

²⁴ Ce ne occupammo in M. Manzin, "La natura (del potere) ama nascondersi", in F. Cavalla (a cura di), *Cultura moderna e interpretazione classica*, Cedam, Padova, 1997, pp. 85-112.